

Legge federale concernente le semplificazioni nell'imposizione dei proventi da lotterie

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi
del Consiglio degli Stati del 24 giugno 2011¹;
visto il parere del Consiglio federale del 17 agosto 2011²,
decreta:

I

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'imposta federale diretta

Art. 23 lett. e

Sono parimenti imponibili:

- e. i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe a partire da un importo di oltre 1000 franchi;

Art. 24 lett. j (nuova)

Non sottostanno all'imposta sul reddito:

- j. i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe fino a un importo di 1000 franchi.

Art. 33 cpv. 4 (nuovo)

⁴ Dai singoli proventi da lotterie o da manifestazioni analoghe (art. 23 lett. e) è dedotto il 5 per cento a titolo di costi delle poste giocate, ma al massimo 5000 franchi.

1 FF 2011 5819

2 FF 2011 5845

3 RS 642.11

2. Legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 7 cpv.4 lett. m (nuova)

⁴ Sono esenti dall'imposta soltanto:

- m. i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe fino a un importo determinato conformemente al diritto cantonale.

Art. 9 cpv. 2 lett. n (nuova)

² Sono deduzioni generali:

- n. i costi delle poste giocate pari a un importo percentuale dei singoli proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe, determinato conformemente al diritto cantonale. I Cantoni possono prevedere un importo massimo per la deduzione.

Art. 72m (nuovo)

Adeguamento delle legislazioni cantonali
alla modifica del ...

¹ Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del ..., i Cantoni adeguano la loro legislazione agli articoli 7 capoverso 4 lettera m e 9 capoverso 2 lettera n modificati.

² Scaduto questo termine, gli articoli 7 capoverso 4 lettera m e 9 capoverso 2 lettera n si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad essi contrario.

3. Legge federale del 13 ottobre 1965⁵ su l'imposta preventiva

Art. 6 cpv.1

¹ L'imposta preventiva sulle vincite alle lotterie ha per oggetto i premi in denaro di più di 1000 franchi effettivamente versati da lotterie organizzate in Svizzera.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁴ RS 642.14

⁵ RS 642.21